

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni

Sommario

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	DEFINIZIONI.....	4
3	REGISTRO PARTI CORRELATE	10
4	ESPERTI INDIPENDENTI.....	10
5	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	11
6	PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	12
6.1	Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione	12
6.2	Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea degli azionisti	13
6.3	Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza	14
6.4	Informazione alla Consob sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza	15
6.5	Presidi Equivalenti.....	15
7	PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	16
7.1	Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati	16
7.2	Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea degli azionisti	17
7.3	Informazione al pubblico sulle Operazioni di Minore Rilevanza.....	17
7.4	Presidi Equivalenti.....	17
8	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE	18
9	ESENZIONI	19
10	INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	20
10.1	Informazione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale	20
10.2	Comunicazioni in caso di Informazioni Privilegiate	21
10.3	Altri obblighi informativi	21
11	DELIBERE QUADRO	22
12	OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA.....	22
13	DISPOSIZIONI FINALI	23
	ALLEGATO A	25
	Criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza	25
	ALLEGATO B.....	27
	Criteri per l'individuazione delle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i> ...	27

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate di ENAV S.p.A. (la **Procedura**) è adottata in conformità all'articolo 2391-*bis* del codice civile e in ottemperanza ai principi dettati dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", di cui alla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (il **Regolamento Parti Correlate**), tenuto conto degli ulteriori principi e chiarimenti forniti nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, come nel tempo modificata ed aggiornata (la **Comunicazione Consob**).
2. La presente Procedura individua in particolare le regole che disciplinano l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate, come di seguito definite, realizzate da ENAV S.p.A. (**ENAV** o la **Società**), direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
3. La presente Procedura disciplina altresì gli obblighi informativi connessi al compimento di Operazioni con Parti Correlate, come previsti dal Regolamento Parti Correlate.
4. Nell'applicazione della presente Procedura si deve tenere conto delle Istruzioni Operative adottate a cura dell'Amministratore Delegato di ENAV, per come nel seguito definite.
5. Ai fini dell'individuazione delle operazioni svolte dalle società controllate cui applicare la Procedura si fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile¹ e all'articolo 93 del Testo Unico della Finanza².
6. Ai fini dell'individuazione delle operazioni svolte "per il tramite" di società controllate, si fa riferimento alle operazioni che, sulla base dell'assetto infra-gruppo tempo per tempo vigente, sono esaminate o approvate dalla Società.
7. Lo scambio di informazioni da e verso tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure interne che

¹ Articolo 2359 del codice civile - "Società controllate e società collegate".

«Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

² Articolo 93 del Testo Unico della Finanza - "Definizione di controllo".

«Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi».

disciplinano il trattamento delle informazioni privilegiate.

8. Le disposizioni della presente Procedura rappresentano un elemento considerato essenziale anche ai fini del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (il “**Modello**”) e ai fini della prevenzione e contrasto alla corruzione di cui al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Pertanto, le eventuali violazioni della Procedura richiedono una valutazione anche ai sensi del Modello e del relativo sistema sanzionatorio. Chiunque venga a conoscenza di ogni deroga, violazione, anche sospetta, della presente Procedura, deve, altresì, tempestivamente darne segnalazione all’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.
9. La presente Procedura vale come istruzione impartita da ENAV alle proprie società controllate ex art. 114, comma 2 del Testo Unico della Finanza, congiuntamente alle disposizioni operative predisposte a cura dell’Amministratore Delegato di ENAV nell’ambito della relativa esecuzione.

2 DEFINIZIONI

1. Nella presente Procedura si intendono per:

Advisory Board	Il <i>board</i> composto dai Responsabili della Struttura <i>Legal, Corporate Affairs and Governance</i> , della Struttura <i>Administration and Financial Statements</i> , dalla Segreteria del Comitato, che ne coordina i lavori, integrato dal Responsabile della Struttura Responsabile dell’Operazione, ed eventualmente da altre strutture organizzative competenti in relazione alla singola Operazione.
Amministratori Indipendenti	Gli amministratori riconosciuti come tali ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, così come richiamato dall’articolo 147 comma 4 del Testo Unico della Finanza, ed in applicazione delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.
Amministratori Coinvolti nell’Operazione	Gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratori non Correlati	Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.
Codice di Corporate Governance	Il codice di <i>corporate governance</i> per le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> , di tempo in tempo vigente.
Comitato Parti Correlate o Comitato	Il comitato costituito internamente all’organo amministrativo che ha la funzione prevista dalla normativa Consob di riferimento e

	<p>dalla presente Procedura. Per l'esame delle Operazioni di Minore Rilevanza, tale comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. Per l'esame delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il comitato deve essere costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti non correlati. Il Comitato Parti Correlate coincide con il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate.</p> <p>Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato medesimo.</p>
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, via G.B. Martini n.3.
Cumulo	<p>Si ha cumulo in caso di più Operazioni di Minore Rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società; a tale fine rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate, italiane o estere, fiduciari o interposte persone. In tal caso, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura istruttoria e deliberativa e/o degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Parti Correlate.</p> <p>Non sono suscettibili di essere cumulate le operazioni riconducibili ai casi di esclusione riportati nel successivo Articolo 9.</p> <p>Le Operazioni cumulate devono pertanto essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di importo superiore all'Importo Esiguo e inferiore alla soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza; - effettuate nel corso di uno stesso esercizio; - effettuate con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società; - non comprese tra i casi di esclusione dalla presente Procedura; - omogenee e/o realizzate nell'ambito di un disegno unitario, e pertanto accomunate dalla natura e dalle caratteristiche, ovvero dalla finalità per le quali sono effettuate.
Dirigente Preposto o DP	Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

	societari di ENAV.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	Quei soggetti che, in linea con quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali, hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, per come individuati da ENAV avuto riguardo alla relativa struttura organizzativa e compresi gli amministratori (esecutivi o meno) di ENAV e i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
Gruppo ENAV	ENAV e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 2359, c.c., e dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza
Interessi Significativi	<p>La significatività, ai fini della presente Procedura e in particolare del caso di esclusione previsto dal successivo Paragrafo 9.2, lett. d), di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una Operazione viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione.</p> <p>A titolo esemplificativo – e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto – un interesse significativo può ritenersi sussistente qualora: (i) un amministratore ovvero un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia di ENAV sia della società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta, benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, a remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata. In tal caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del Dirigente con Responsabilità Strategiche, nel senso che dovrà intendersi come significativo l'interesse qualora il peso della remunerazione variabile riferibile all'andamento di periodo della controllata/collegata sia pari o superiore al 30% della remunerazione complessiva; ovvero (ii) l'entità che dispone del controllo di ENAV risulti al contempo titolare nella società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati³ è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima entità detiene direttamente e/o indirettamente in ENAV.</p> <p>Al contrario, non sono considerati significativi gli interessi</p>

³ Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nell'entità. Qualora alla partecipazione nell'entità si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo

	derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra ENAV e le società da essa controllate o a essa collegate, né sono considerati interessi significativi, di per sé stessi, quelli derivanti dalla semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.
Istruzioni Operative	Le istruzioni operative adottate dall'Amministratore Delegato di ENAV in attuazione della presente Procedura.
Operazione/i con Parte/i Correlata/e o Operazione	Si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la Società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, secondo quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali tempo per tempo applicabili.
Operazioni di Importo Esiguo	Le Operazioni con Parti Correlate che abbiano un controvalore non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> - Euro 200.000 (duecentomila) se concluse con persone fisiche ovvero con persone giuridiche correlate per il tramite di Soggetti Correlati Diretti, valore da intendersi per singola Operazione ovvero cumulando le Operazioni concluse con la medesima controparte nel corso del medesimo esercizio; - Euro 600.000 (seicentomila) se concluse con persone giuridiche; le quali, in considerazione delle dimensioni di ENAV, non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori e per l'integrità del patrimonio della Società.
Operazioni di Maggiore Rilevanza	Le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%, così come definito dall'Allegato stesso, e in conformità a quanto indicato all'Allegato A della presente Procedura.
Operazioni di Minore Rilevanza	Le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard	Le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui ENAV (o le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

	<p>Si presumono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i> tutte le Operazioni concluse all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina applicabile.</p> <p>Ai fini della valutazione dell'ordinarietà dell'Operazione e della sussistenza di condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i>, occorre tenere in considerazione i criteri e le esemplificazioni formulati nell'Allegato B alla presente Procedura</p>
Organo Competente	<p>L'organo o il soggetto competente ad approvare l'Operazione secondo l'assetto di poteri e il sistema di deleghe tempo per tempo vigente all'interno di ENAV e delle società del Gruppo ENAV, fermo il rispetto delle riserve di competenza previste dalla presente Procedura.</p>
Parti Correlate	<p>I soggetti individuati come tali dai Principi Contabili Internazionali tempo per tempo vigenti. Ai sensi dello IAS 24, si considera parte correlata una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. In particolare:</p> <p>a) una persona o uno stretto familiare⁴ di quella persona sono correlati alla Società se tale persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) ha il controllo o il controllo congiunto della Società; (ii) ha un'influenza notevole sulla Società⁵; (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o di una sua controllante; <p>b) una entità è correlata alla Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un'entità è una collegata⁶ o una <i>joint venture</i>⁷ dell'altra entità (o una collegata o una <i>joint venture</i> facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono <i>joint venture</i> di una stessa

⁴ Si considerano "stretti familiari" di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, secondo la definizione contenuta nei Principi Contabili Internazionali. Tra questi, vi rientrano a titolo non esaustivo:

a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente.

⁵ Secondo la definizione di "influenza notevole" contenuta nei Principi Contabili Internazionali.

⁶ Secondo la definizione di "società collegata" contenuta nei Principi Contabili Internazionali.

⁷ Secondo la definizione di "joint venture" contenuta nei Principi Contabili Internazionali.

	<p>terza controparte;</p> <p>(iv) un'entità è una <i>joint venture</i> di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;</p> <p>(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;</p> <p>(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al precedente punto a);</p> <p>(vii) una persona identificata al precedente punto a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);</p> <p>(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.</p> <p>Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una <i>joint venture</i> comprende le controllate della <i>joint venture</i>. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.</p>
Principi Contabili Internazionali	I principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
Referente	Il soggetto individuato presso ciascuna società controllata da ENAV, da parte dell'amministratore delegato o altro organo delegato della controllata, per fungere da referente per l'applicazione della presente Procedura e delle Istruzioni Operative.
Registro Parti Correlate o Registro	Il registro tenuto dalla Società nel quale sono inserite le Parti Correlate come previsto dall'Articolo 3 della presente Procedura.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Segreteria del Comitato	La segreteria del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate.
Soci Non Correlati	Relativamente a una data Operazione, i soggetti ai quali spetta il

	diritto di voto diversi dalla controparte di tale Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di tale Operazione sia alla Società.
Soggetti Correlati Diretti	Gli Amministratori e i Sindaci di ENAV, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di ENAV e del Gruppo ENAV, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche del soggetto controllante.
Struttura Responsabile dell'Operazione	La struttura che, sulla base dell'assetto organizzativo della Società e/o del Gruppo ad essa facente capo, è responsabile dell'Operazione con riguardo alla sua fase istruttoria, propositiva ed eventualmente di approvazione.
Testo Unico della Finanza	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

I termini non specificatamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Parti Correlate.

3 REGISTRO PARTI CORRELATE

1. Le Parti Correlate sono inserite all'interno del Registro Parti Correlate, che la Società mantiene, gestisce e aggiorna periodicamente, in conformità alle norme vigenti, anche in materia di *privacy*, secondo le modalità previste nelle Istruzioni Operative.
2. Il Registro Parti Correlate è messo a disposizione delle strutture di ENAV e delle società del Gruppo ENAV, che devono pertanto consultarlo prima del compimento di qualunque Operazione.
3. Il Comitato Parti Correlate vigila sulla corretta tenuta del Registro Parti Correlate.

4 ESPERTI INDIPENDENTI

1. Il Comitato Parti Correlate può farsi assistere, con oneri a carico della Società, da uno o più esperti indipendenti ogni qualvolta, nel corso della valutazione di un'Operazione con Parte Correlata, lo ritenga necessario.
2. Il Comitato Parti Correlate può altresì ricorrere al parere di uno o più esperti indipendenti nel caso in cui sia chiamato a verificare la congruità del corrispettivo dell'Operazione con Parte Correlata rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.
3. La scelta dell'esperto indipendente è effettuata dal Comitato Parti Correlate, il quale ne verifica preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate.
4. Il Comitato Parti Correlate definisce il compenso massimo da corrispondere agli esperti

indipendenti tenendo conto del valore e delle caratteristiche dell'Operazione con Parte Correlata.

5 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. La Struttura Responsabile dell'Operazione, non appena disponga dei necessari elementi informativi relativi all'Operazione, è tenuta a verificare:
 - a) se la controparte o altra parte coinvolta nell'Operazione è inclusa nel Registro Parti Correlate;
 - b) se in virtù dell'importo e/o del valore di tale Operazione, anche tenuto conto delle disposizioni del Cumulo delle Operazioni di Minore Rilevanza, l'Operazione stessa sia classificabile come di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza;
 - c) se l'Operazione rientri nei casi di esclusione di cui all'Articolo 9 della presente Procedura.
2. Qualora, sulla base delle risultanze delle verifiche di cui al Paragrafo precedente, la Struttura Responsabile dell'Operazione ravvisi che l'Operazione costituisce un'Operazione con Parte Correlata non esente ai sensi del successivo Articolo 9, ne dà tempestiva informazione al Dirigente Preposto ed alla Segreteria del Comitato. Si applicheranno le previsioni di cui al successivo Articolo 7 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo Articolo 6 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza.
3. Laddove sussistano dubbi in ordine all'inquadramento dell'Operazione ai fini dell'applicazione della presente Procedura, la Struttura Responsabile dell'Operazione, effettuate le proprie valutazioni, può avvalersi del supporto dell'Advisory Board, secondo quanto previsto dalla Istruzioni Operative. A tal fine la Struttura Responsabile dell'Operazione trasmette all'Advisory Board una nota nella quale, rassegnata ogni informazione ed elemento utile dell'Operazione, specifica le ragioni per cui l'inquadramento della stessa risulta controverso, avuto riguardo alle previsioni della presente Procedura e dell'applicabile disciplina. Nel caso in cui permangano dubbi circa la corretta definizione della natura dell'Operazione, la valutazione è rimessa al Comitato Parti Correlate per il tramite della sua Segreteria.
4. Quando la Struttura Responsabile dell'Operazione classifica quest'ultima come Operazione di Maggiore Rilevanza e ritiene possa trovare applicazione l'esenzione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* ne illustra le ragioni al predetto Advisory Board, fornendo oggettivi elementi di riscontro, affinché la relativa valutazione sia condivisa, per quanto di rispettiva competenza, da quest'ultimo, secondo quanto previsto dalle Istruzioni Operative. In tutti i casi, all'esito di tale *iter* valutativo, ovvero anche quando l'*iter* non sia concluso in ragione della sussistenza di dubbi circa l'applicabilità della predetta esenzione, ne viene data informativa al Comitato Parti Correlate, per il tramite della sua Segreteria, affinché quest'ultimo possa verificare per tempo la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, in ogni caso prima della conclusione dell'Operazione.

6 PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

6.1 Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, l'Amministratore Delegato di ENAV, per il tramite della Segreteria del Comitato Parti Correlate, provvede a coinvolgere tempestivamente il Comitato o uno o più componenti dallo stesso delegati nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, garantendo loro un flusso informativo completo e aggiornato.
2. Nel caso in cui la maggiore rilevanza dell'Operazione derivi dal cumulo di più Operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni di cui sopra devono essere fornite tempestivamente con riferimento a tutte le predette Operazioni unitamente all'informativa relativa all'Operazione che, in via cumulata, fa superare la soglia di maggiore rilevanza.
3. Il Comitato Parti Correlate, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di (i) richiedere informazioni e formulare osservazioni alla Struttura Responsabile dell'Operazione e/o ai soggetti delegati e/o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria e (ii) farsi assistere da uno o più esperti indipendenti da scegliersi secondo le modalità definite nel precedente Articolo 4 della presente Procedura. In ogni caso, le informazioni richieste vengono fornite sia al Comitato Parti Correlate che agli eventuali componenti da questo delegati.
4. Terminata la fase istruttoria e/o delle trattative, il Consiglio di Amministrazione della Società è competente in via esclusiva ad approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza, con l'astensione degli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione, e previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate. Tale parere esprime, in modo chiaro ed esaustivo, le valutazioni del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
5. Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società da convocarsi per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza. Entro i medesimi termini, il Comitato Parti Correlate, per il tramite della Segreteria del Comitato, provvede a trasmettere il parere alla segreteria del Consiglio di Amministrazione.
6. Il parere del Comitato Parti Correlate, che deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato medesimo, è considerato:
 - a) favorevole, quando esprime l'integrale condivisione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza;
 - b) favorevole ma condizionato, quando l'integrale condivisione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi

espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso il Consiglio di Amministrazione può (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere da parte del Comitato Parti Correlate, solo a condizione che i suddetti rilievi siano recepiti in sede di conclusione ed esecuzione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza; ovvero (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato, a condizione che il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia autorizzato dall'Assemblea degli azionisti della Società, ai sensi del successivo Paragrafo del presente Articolo; o infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza.

- c) negativo, quando non esprime parere favorevole e/o contiene rilievi anche solo su un singolo aspetto dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.
7. In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione della Società può sottoporre l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti. In tal caso l'Operazione di Maggiore Rilevanza, fermo il rispetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere assembleari e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario sulla stessa, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione della Società approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse di ENAV al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Negli stessi devono essere indicati i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'Operazione di Maggiore Rilevanza, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni.

6.2 Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea degli azionisti

1. Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che sono attribuite alla competenza dell'Assemblea degli azionisti della Società dalla legge o dallo Statuto sociale trovano applicazione, in quanto compatibili, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea degli azionisti le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 6.1.

La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea degli azionisti della Società può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate. In tal caso l'Operazione di Maggiore Rilevanza, fermo il rispetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria e straordinaria e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario sulla stessa, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

6.3 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, concluse anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispose, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate. Tale documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di ENAV e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'Organo Competente ovvero, nel caso in cui l'Organo Competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
2. Nei casi di competenza assembleare o di autorizzazione da parte di essa, il medesimo documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo, ENAV, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
3. La Società predispose il documento informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a questa ultima sia a ENAV, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato A alla presente Procedura. A tal fine rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considerano le Operazioni escluse ai sensi del successivo Articolo 9 della presente Procedura. In tale ipotesi, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo.
4. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate da ENAV, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ENAV ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine, le società controllate forniscono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.
5. Negli stessi termini temporali sopra indicati, ENAV mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito *internet*, il parere del Comitato Parti Correlate e l'eventuale parere degli esperti indipendenti scelti dal Comitato medesimo nonché i pareri rilasciati da esperti indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo

di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate, motivando tale scelta.

6.4 Informazione alla Consob sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. La Società trasmette alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo e i pareri di cui sopra, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, terzo comma, del Regolamento Emittenti.
2. La Società comunica altresì alla Consob, relativamente alle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* che superano la soglia di maggiore rilevanza, ancorché escluse dalla presente Procedura ai sensi del successivo Articolo 10, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione ovvero, in caso di proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso, ovvero, in caso di competenza o autorizzazione assembleare, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea, le informazioni inerenti:
 - a) la controparte;
 - b) l'oggetto;
 - c) il corrispettivo dell'Operazione;
 - d) le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

6.5 Presidi Equivalenti

1. In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la composizione del Comitato dovrà, se del caso, di volta in volta essere adeguata al fine di assicurare la presenza esclusivamente di Amministratori Indipendenti, non correlati, in numero minimo di tre.
2. Ai fini di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione provvede, se del caso, a sostituire in via temporanea il/i componente/i non indipendente/i o correlato/i con uno o più altro/i membro/i del Consiglio di Amministrazione che sia/siano Amministratore/i Indipendente/i non correlato/i, secondo il criterio dell'anzianità anagrafica, assicurando al contempo, ove possibile, che la composizione del comitato rispetti il criterio dell'equilibrio tra generi nella misura prevista per il Consiglio di Amministrazione (con arrotondamento per difetto).
3. Ove non sia presente nel Consiglio di Amministrazione un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti (a prescindere dal genere), i compiti sono svolti dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti in Consiglio, ove in numero pari ad almeno due (che si esprimono all'unanimità). Qualora non vi fossero, in seno al Consiglio di Amministrazione, almeno due amministratori indipendenti non correlati, i compiti del Comitato sono svolti dall'unico Amministratore indipendente non correlato eventualmente presente in Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale o da un esperto

indipendente.

7 PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

7.1 Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero l'Organo Competente (se diverso), approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
2. Qualora l'approvazione dell'Operazione sia rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo delibera con l'astensione degli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione.
3. Qualora la correlazione sussista con l'Organo Competente delegato, ovvero con una Parte Correlata per suo tramite, questo si astiene dal compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza investendo della stessa l'organo delegante.
4. L'Amministratore Delegato di ENAV ovvero la Struttura Responsabile dell'Operazione, per il tramite della Segreteria del Comitato, provvede a fornire al Comitato Parti Correlate con congruo anticipo e comunque compatibilmente con le regole di funzionamento del Comitato, informazioni complete, adeguate e aggiornate in merito a ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, in conformità a quanto precisato nelle Istruzioni Operative.
5. Il Comitato Parti Correlate ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti da scegliersi secondo le modalità definite nell'Articolo 4 della presente Procedura.
6. Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società da convocarsi per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero entro il minor termine ritenuto dal Comitato. Entro i medesimi termini, il Comitato Parti Correlate, per il tramite della Segreteria del Comitato, provvede a trasmettere il parere alla segreteria del Consiglio di Amministrazione. Ove la competenza ad approvare l'Operazione di Minore Rilevanza sia di un organo delegato, il Comitato rilascia il parere e lo trasmette allo stesso per il tramite della propria Segreteria quanto prima.
7. Il parere del Comitato, che deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato medesimo, è considerato:
 - a) favorevole, quando esprime l'integrale condivisione dell'Operazione di Minore Rilevanza;
 - b) favorevole ma condizionato, quando l'integrale condivisione dell'Operazione di Minore Rilevanza risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso l'Organo Competente può (i) approvare l'Operazione di Minore Rilevanza, a condizione che i suddetti rilievi siano

recepiti in sede di conclusione ed esecuzione dell'Operazione di Minore Rilevanza; ovvero (ii) qualora ritenga di approvare l'Operazione di Minore Rilevanza senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato ovvero di non approvare l'Operazione, rimettere la decisione finale al Consiglio di Amministrazione;

- c) negativo, quando non esprime parere favorevole e/o contiene rilievi anche solo su un singolo aspetto dell'Operazione di Minore Rilevanza. In tale caso, l'Operazione di Minore Rilevanza può comunque essere approvata, ma la decisione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che delibera con l'astensione degli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione.
8. Il verbale di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione – ovvero la determinazione assunta dall'Organo Competente – reca adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché le risultanze del parere espresso dal Comitato Parti Correlate. In caso di approvazione nonostante il parere negativo di quest'ultimo, il verbale del Consiglio di Amministrazione indica altresì le ragioni per le quali ha ritenuto di approvare l'Operazione nonostante il parere contrario del Comitato.

7.2 Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea degli azionisti

1. Alle Operazioni di Minore Rilevanza che sono attribuite alla competenza dell'Assemblea degli azionisti della Società dalla legge o dallo Statuto sociale trovano applicazione, in quanto compatibili, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea degli azionisti, le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 7.1.

7.3 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Minore Rilevanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, la Società mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, presso la sede sociale della Società e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti, un documento contenente, per ciascuna relativa Operazione, l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento con il parere negativo del Comitato e l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet della Società.

7.4 Presidi Equivalenti

1. Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato sia correlato all'Operazione, quest'ultimo è tenuto a non partecipare ai lavori del Comitato e i relativi compiti sono svolti dagli altri

Amministratori indipendenti non correlati presenti in Comitato, che rendono il parere di cui al precedente paragrafo 7.1.1 all'unanimità, ove siano in numero pari a due, ovvero a maggioranza nel caso siano in numero pari o superiore a tre.

2. Ove all'interno del Comitato residui un solo Amministratore Indipendente non correlato, i compiti del Comitato sono svolti dal Comitato medesimo, previa sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, in via temporanea, dei componenti del Comitato privi dei requisiti, con nell'ordine:
 - (i) due Amministratori non correlati ove presenti in Consiglio, di cui almeno uno anche indipendente (in questo caso il Comitato si esprime a maggioranza);
 - (ii) l'unico Amministratore indipendente non correlato eventualmente presente in Consiglio (in questo caso il Comitato si esprime all'unanimità).

Ai fini di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione provvede secondo il criterio dell'anzianità anagrafica, assicurando al contempo, ove possibile, che la composizione del comitato rispetti il criterio dell'equilibrio tra generi nella misura prevista per il Consiglio di Amministrazione (con arrotondamento per difetto).

3. Ove all'interno del Comitato non residui nessun Amministratore Indipendente non correlato, i compiti del Comitato sono svolti nell'ordine:
 - (i) dagli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti in Consiglio; o
 - (ii) dal Collegio Sindacale; o
 - (iii) da un esperto indipendente designato ai sensi dell'Articolo 4 della presente Procedura.

8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

1. Le Operazioni di Minore Rilevanza compiute per il tramite di società controllate sono sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate di ENAV.
2. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per il tramite delle società controllate sono sottoposte dall'Amministratore Delegato o altro delegato dell'Organo Competente della società controllata, previo coordinamento con la Segreteria del Comitato ed il General Counsel di ENAV e per il tramite della Segreteria del Comitato, al previo parere vincolante del Comitato Parti Correlate. I componenti del Comitato dovranno in tal caso essere coinvolti nella fase delle trattative ed istruttoria, e nei confronti del Comitato dovrà essere assicurato un flusso informativo completo ed esaustivo, trovando in particolare applicazione le previsioni di cui agli Articoli 6.1, 6.3 e 6.4.
3. Prima di dare esecuzione a una determinata Operazione e non appena siano disponibili le necessarie informazioni, l'Amministratore Delegato o altro delegato dell'Organo Competente della società controllata ovvero il relativo Referente, dopo aver espletato le verifiche di cui all'Articolo 5 e avvalendosi se del caso del supporto, ai fini dell'inquadramento dell'Operazione, dell'Advisory Board, fornisce, per il tramite della Segreteria del Comitato, un'informativa al Comitato Parti Correlate sull'Operazione nel

rispetto di quanto previsto agli Articoli 6 e 7 della presente Procedura, in quanto applicabili, e di quanto ulteriormente previsto dalle Istruzioni Operative. Le società controllate, per il tramite del relativo Referente, devono pertanto predisporre adeguati flussi informativi interni con la Segreteria del Comitato.

4. Il Comitato Parti Correlate, una volta ricevute tutte le necessarie ed adeguate informazioni, rilascia il proprio parere al fine di consentire all'Organo Competente della società controllata di esaminare ovvero approvare l'Operazione. A tal fine, la Segreteria del Comitato comunica tempestivamente gli esiti dell'esame del Comitato Parti Correlate all'Amministratore Delegato o altro Organo Competente della società controllata conformemente a quanto prescritto agli articoli 6.1.5 e 7.1.6 della presente Procedura.
5. Alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate si applicano, in quanto compatibili, i casi di esclusione previsti dall'Articolo 9 della presente Procedura.
6. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente a ENAV le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui al Regolamento Parti Correlate ed all'Articolo 10 della presente Procedura.

9 ESENZIONI

1. La presente Procedura non si applica alle:
 - a) Operazioni di Importo Esiguo;
 - b) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile;
 - c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea degli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
 - d) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, di cui all'articolo 2402 del codice civile;
 - e) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza.

2. Sono inoltre esclusi dall'applicazione della presente Procedura, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate e dall'Articolo 10 della presente Procedura in materia di obblighi informativi:
 - a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea degli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza e le relative operazioni esecutive;
 - b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - c) le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, fermi gli obblighi informativi previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ENAV è comunque tenuta a:
 - (i) fornire alla Consob e al Comitato le informazioni previste, rispettivamente, dai precedenti articoli 6.4 e 10.3.4;
 - (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, ottavo comma, del Regolamento Parti Correlate quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera c);
 - d) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da ENAV nonché le Operazioni con società collegate a ENAV, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

10 INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informazione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale

1. La Società, ex articolo 154-ter del Testo Unico della Finanza, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce le informazioni:
 - a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di

riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.2 Comunicazioni in caso di Informazioni Privilegiate

1. Nel caso in cui una Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute almeno le seguenti informazioni in aggiunta a quelle richieste dalla predetta norma:
 - a) La descrizione dell'Operazione;
 - b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato A alla presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo ai sensi dei paragrafi precedenti;
 - e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui al precedente Articolo 9 della presente Procedura;
 - f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate o in ipotesi di attivazione presidi equivalenti.

10.3 Altri obblighi informativi

1. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ricevono dalla Segreteria del Comitato una completa informativa almeno trimestrale, in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle relazioni finanziarie periodiche, sull'esecuzione delle Operazioni sia di Minore che di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate.
2. Il Comitato, con cadenza annuale, riceve, con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione riferiti alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, e ne verifica la corretta applicazione. La medesima informativa viene estesa al Collegio Sindacale.
3. Fermo quanto precede, e ferma la verifica preventiva del Comitato con riferimento ai casi di cui al precedente articolo 5.4, le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse dalla Società o da società controllate e trattate come esenti sono comunicate al Comitato Parti Correlate entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione ovvero, in caso di proposta

contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso, ovvero, in caso di competenza o autorizzazione assembleare, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea, unitamente alle informazioni inerenti: i) la controparte; ii) l'oggetto; iii) il corrispettivo dell'Operazione; e iv) le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ritenuta rientrante in una delle ipotesi di esenzione di cui all'Articolo 9, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

11 DELIBERE QUADRO

1. Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite delle società controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società. Restano in ogni caso ferme le esclusioni di cui all'Articolo 9 della presente Procedura.
2. In tal caso le delibere-quadro:
 - a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 (un) anno;
 - b) si riferiscono a Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
3. Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti Articoli 6 e 7 in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate.
4. La presente Procedura non si applica alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro.
5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, il cui prevedibile ammontare supera la soglia di Maggiore Rilevanza, è pubblicato un documento informativo ai sensi del Paragrafo 6.3 della presente Procedura. In tal caso, le singole Operazioni non sono computate ai fini del cumulo.
6. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società ricevono una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione delle delibere-quadro.

12 OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA

1. Nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea degli azionisti e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico di cui al Regolamento Parti Correlate e al precedente Articolo 10 e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza prevista dal precedente Articolo 6, in caso di urgenza le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse anche in deroga alle altre previsioni dell'Articolo 6 e dell'Articolo 7 della presente Procedura, purché:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione, qualora l'Operazione rientri nelle competenze dell'Amministratore Delegato;
 - b) tali Operazioni siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria degli azionisti utile, ferma restando la loro efficacia;
 - c) il Consiglio di Amministrazione, nel convocare l'assemblea degli azionisti, predisponga, previa istruttoria da parte del Comitato Parti Correlate, una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea degli azionisti in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza;
 - d) le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui alla precedente lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'Articolo 6 della presente Procedura;
 - e) la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti.
2. La facoltà di avvalersi dell'esenzione per le Operazioni urgenti di cui sopra è applicabile anche per le Operazioni compiute per il tramite delle società controllate.

13 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Consiglio di Amministrazione di ENAV valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere a una revisione della presente Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.
2. La presente Procedura e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate. Qualora, per qualsivoglia ragione, il Comitato non sia composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, la composizione dello stesso viene adeguata mediante sostituzione temporanea del/degli Amministratore/i non indipendente/i con altro/i Amministratore/i Indipendente/i. Ai fini di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione provvede, se del caso, a sostituire il/i componente/i non indipendente/i con uno o più altro/i membro/i del Consiglio di Amministrazione che sia/siano Amministratore/i Indipendente/i, secondo il criterio dell'anzianità anagrafica, assicurando al contempo, ove possibile, che la composizione del Comitato rispetti il criterio dell'equilibrio tra generi nella misura prevista per il Consiglio di Amministrazione (con arrotondamento per difetto). Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

3. Il suddetto parere deve essere acquisito anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, in esito alla verifica sulla procedura, da effettuarsi con la cadenza di cui al precedente punto 1, valuti di non procedere ad una revisione della stessa.
4. Il recepimento nella Procedura dei cambiamenti della struttura organizzativa interna di ENAV e/o il mero adeguamento delle definizioni contenute nell'Articolo 2 a cambiamenti nei Principi Contabili Internazionali e/o nella normativa di riferimento non costituiscono modifica alla Procedura stessa e possono essere approvate dall'Amministratore Delegato, dandone notizia al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
5. La Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità nella relazione annuale sulla gestione, anche mediante riferimento al sito stesso.
6. Il Collegio Sindacale di ENAV vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalla Consob nel Regolamento Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo Unico della Finanza.
7. Il Dirigente Preposto assicura il coordinamento della presente Procedura con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza.

ALLEGATO A

Criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza

1. Come da indicazioni contenute nell'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato di ENAV ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai Principi Contabili Internazionali;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo consolidato di ENAV. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da ENAV; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata in ottica di bilancio consolidato, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (cioè diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il

totale attivo di ENAV. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da ENAV; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2. La struttura Administration and Financial Statements e l'Investor Relation comunicano, ognuno per la parte di competenza, alle Strutture Responsabili dell'Operazione che ne facciano richiesta e alla Struttura LCAG, i valori corrispondenti alle soglie rilevanti ai fini del presente Allegato.
3. In caso di Cumulo di più Operazioni, viene determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici applicabili; i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
4. Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di maggiore rilevanza" e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, si può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative per il calcolo degli indici, comunicando alla medesima Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta, prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO B

Criteria per l'individuazione delle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

1. Ai sensi della Procedura, per Operazione Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* si intendono le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui ENAV (o le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Si considerano di norma Operazioni Ordinarie tutte le Operazioni concluse all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina applicabile.

2. Ai fini di quanto precede, un'Operazione si considera ordinaria se sono soddisfatti entrambi i due seguenti criteri:
 - a) l'Operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o all'attività finanziaria ad essa connessa.

Per **attività operativa** si intende l'insieme:

- i) delle principali attività generatrici di ricavi della società, quali ad esempio: la produzione e la commercializzazione di beni e servizi della di ENAV e/o delle società del Gruppo ENAV, ma anche l'acquisto di beni e servizi connessi all'attività operativa e/o necessari al funzionamento dell'impresa e alla manutenzione degli impianti;
- ii) di tutte le altre attività di gestione non classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

Ricadono nell'**attività di investimento** le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate – quali, ad esempio, gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali – ad eccezione delle attività non correnti possedute per la vendita. La Consob qualifica come "non corrente" le attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine. Per contro, un'attività si intende come "corrente" quando: (i) si suppone sia realizzata, oppure posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità ovvero (ii) è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata ovvero (iii) si suppone sia realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio ovvero, infine, (iv) è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia preclusa dall'essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Infine, ricadono nell'attività di investimento gli investimenti finanziari diversi dalle disponibilità liquide equivalenti che, oltre alla cassa e ai depositi a vista (c.d. "disponibilità liquide"), sono gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Per **attività finanziarie** si intendono quelle attività che determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale proprio versato o dei finanziamenti ottenuti dalla Società (ad esempio prestiti o contributi in conto capitale ottenuti da istituti di credito). Le attività finanziarie possono rientrare tra le Operazioni Ordinarie in quanto accessorie allo svolgimento delle attività

operative (quale un finanziamento ottenuto per realizzare attività ordinarie). Tale elemento consente di estendere il beneficio dell'esenzione a operazioni in astratto qualificabili come finanziarie (e quindi come tali non esonerabili), ma contraddistinte da un vincolo di accessorietà rispetto allo svolgimento delle sole attività operative. Ai fini del riconoscimento del carattere di accessorietà, la Consob sottolinea che, qualora esso non sia facilmente individuabile⁸ sulla base di elementi oggettivi (clausola del contratto, caratteristiche dell'operazione o durata del prestito posta in relazione alla vita utile dei beni con esso acquistati), sarà ritenuta sufficiente la presenza – al momento della conclusione dell'Operazione – di circostanze tali da giustificare il ragionevole convincimento che il finanziamento ottenuto sarà destinato a finanziare l'attività operativa.

- b) l'Operazione deve rientrare nell'**ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa**. Per determinare se le Operazioni rientrano nell'ordinario esercizio, è necessario prendere in considerazione anche i seguenti elementi:
- (i) oggetto dell'Operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'Operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
 - (ii) ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività della società: la ripetizione regolare di un'Operazione da parte della società rappresenta un indice significativo della sua ordinarietà, in assenza di altri indici di segno contrario;
 - (iii) dimensione dell'Operazione: l'Operazione non deve essere di dimensioni significativamente superiori rispetto ad operazioni analoghe compiute dalla società;
 - (iv) termini e condizioni contrattuali, anche relative alle caratteristiche del corrispettivo: in assenza di indici di segno contrario, si considerano di norma non ordinarie le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo diverso rispetto al corrispettivo monetario, anche se oggetto di preventiva perizia da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali tipiche della società possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
 - (v) natura della controparte: affinché le Operazioni siano definite come Ordinarie, queste devono essere effettuate con una controparte che rispecchi caratteristiche tali da giustificare il coinvolgimento nelle attività stesse (non presenti quindi caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta).

Tali elementi possono indicare potenziali anomalie: la sussistenza di uno di essi non necessariamente implica l'impossibilità di ricondurre l'operazione all'"ordinario esercizio". Si pensi, a titolo esemplificativo, all'indice interpretativo dato dalla ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società: in realtà, un'operazione realizzata una sola volta l'anno, e quindi in modo non ricorrente, potrebbe appartenere all'ordinario esercizio se la non ricorrenza è imposta dal particolare oggetto dell'attività imprenditoriale.

In ogni caso, la valutazione dell'ordinarietà di un'operazione richiederà la considerazione dell'attività svolta complessivamente dalla società che compie l'operazione. Qualora l'operazione sia svolta "per il tramite di" una società controllata da ENAV, si dovrà aver riguardo all'attività svolta (o a una delle

⁸ In alcune ipotesi, il vincolo di accessorietà è facilmente individuabile in quanto riflesso nella causa del contratto di finanziamento. Un esempio è dato dal mutuo di scopo; un altro dalle operazioni non monetarie in quanto si tratta delle operazioni di finanziamento da cui non discendono flussi di disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come ad esempio l'acquisizione di un'attività con contrazione di un debito); in generale il vincolo di accessorietà deve essere inequivocabilmente ricostruibile alla luce di criteri quali le caratteristiche dell'operazione (si pensi, a titolo di esempio, alle passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime), la durata del prestito, anche in relazione alla vita utile dei beni con esso acquistati. In linea generale e salve specifiche circostanze eccezionali, si ritiene che il carattere dell'accessorietà rispetto all'attività operativa sussista con riferimento ai c.d. "prestiti ponte" bancari ottenuti al fine di assicurare temporaneamente la continuità finanziaria o la copertura di fabbisogno finanziario.



attività ordinariamente svolte) dalla stessa controllata; se, tuttavia, la società controllata è una società veicolo appositamente costituita al fine del compimento dell'operazione, l'attenzione dovrà essere posta non solo sull'attività della controllata "veicolo" (per la quale naturalmente l'operazione sarebbe tipica) ma anche su una tra le attività svolte dal gruppo di appartenenza, per evitare che possa beneficiare dell'esenzione un'operazione estranea alle attività caratteristiche svolte sino a quel momento dal gruppo costituito da ENAV e dalle società incluse nell'area di consolidamento.

3. Per ulteriori indicazioni e/o criteri interpretativi è fatto rinvio a quanto contenuto nella Comunicazione Consob ovvero in altre Comunicazioni Interpretative Consob.